

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/153 DELLA COMMISSIONE

del 30 gennaio 2015

recante deroga al regolamento (CE) n. 1918/2006 per quanto riguarda i massimali mensili per il rilascio dei titoli di importazione nell'ambito del contingente tariffario per il 2015 di olio d'oliva originario della Tunisia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 187, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1918/2006 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce massimali mensili per i quantitativi di olio d'oliva ai fini del rilascio dei titoli di importazione nell'ambito del volume complessivo del contingente previsto al paragrafo 1 del medesimo articolo.
- (2) Al fine di facilitare il commercio di olio di oliva tra l'Unione e la Tunisia per l'attuale campagna di produzione, è necessario derogare al regolamento (CE) n. 1918/2006 e autorizzare massimali mensili diversi per il periodo dal 1° febbraio 2015 al 31 ottobre 2015, fatto salvo il volume complessivo del contingente tariffario di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del medesimo regolamento.
- (3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1918/2006 e fatto salvo il volume del contingente tariffario di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del medesimo regolamento, il rilascio dei titoli è autorizzato, per il periodo dal 1° febbraio 2015 al 31 ottobre 2015, fino ai seguenti massimali mensili:

- 9 000 tonnellate per ognuno dei mesi di febbraio e marzo, e
- 8 000 tonnellate per ognuno dei mesi del periodo compreso fra aprile e ottobre.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ GUL 365 del 21.12.2006, pag. 84.